



Comune di Alassio

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento alla società in house G.E.S.CO Srl della gestione del servizio del mercato pubblico settimanale del sabato, nelle aree di Piazza Paccini e di Via Diaz lato mare, già affidate alla suddetta società a seguito dell'affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia fino al 31/12/2023.

*(ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e s.m.i.)*

INDICE

	INFORMAZIONI DI SINTESI	2
1.	PREMESSA	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1	Concetto di servizio pubblico locale a rilevanza economica	4
2.2	Contesto normativo	5
2.3	Obblighi di Servizio Pubblico e Universale	9
3.	MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	11
3.1	Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici	12
3.2	Osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta	13
4.	DESCRIZIONE GENERALE DEL MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MERCATO PUBBLICO SETTIMANALE ALL'APERTO DEL SABATO	17
4.1	Modello di gestione del servizio	17
4.2	Piano economico finanziario	17
5.	MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DELL'AFFIDAMENTO ALLA GE.S.CO. S.R.L.	25
6.	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI ALASSIO	27

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in house della gestione del servizio pubblico di mercato pubblico settimanale del sabato nell'area sita in Piazza Paccini e Via Diaz lato mare del Comune di Alassio.
Ente affidante	Comune di Alassio.
Tipo di affidamento	Contratto di servizio.
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house providing.
Durata del contratto	31/12/2023
Nuovo affidamento	La relazione riguarda l'affidamento del servizio. (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il territorio del Comune di Alassio.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott.ssa Gabriella Gandino
Ente di riferimento	Comune di Alassio
Area/servizio	Settore Economico Finanziario
Telefono	0182.602.215
Email	Gabriela.gandino@comune.alassio.sv.it
Data di redazione	03/06/2020

1. PREMESSA

La finalità della presente Relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, convertito in Legge 221/2012, con riferimento all'affidamento della gestione del mercato settimanale del sabato ubicato in Piazza paccini e in Via Diaz lato mare, in concessione alla Società *"in house providing"* denominata *"G.E.S.CO. Srl"*.

L'elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti normativi, gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 sopra citato, dispone che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

IL D.lgs. 18.04.2016 n. 50 agli artt. 5 e 192 e le Linee Guida ANAC n. 7 (Delibera n. 235 del 15.02.2017, aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017) hanno codificato l'istituto dell'*in house providing* per *"precisare in quali casi i contratti conclusi nell'ambito del settore pubblico non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici"*.

Nel dettaglio, la presente Relazione individua:

- la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la forma di affidamento prescelta;
- la disamina degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per l'affidamento *"in house"*.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Concetto di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Per quanto concerne il settore effettivo di applicazione dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12, necessita prima di tutto spiegare la nozione di **“servizio pubblico locale a rilevanza economica”**.

L'art. 112, del D.Lgs. n. 267/00 (Tuel), denominato **“Servizi pubblici locali”**, si limita a statuire che i **“servizi pubblici locali”** debbano avere **“per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”**.

La giurisprudenza ha affermato che il **“servizio pubblico”** è quello che permette al Comune di conseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del Tuel, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

In merito al concetto di **“servizio pubblico locale”**, la giurisprudenza ha precisato quanto segue:

- nel **“servizio pubblico locale”** sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percettibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- il **“servizio pubblico locale”** risulta fondato su alcuni elementi quali l'organizzazione dell'attività volta a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di fruitori, l'imposizione a carico del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a uniformare l'espletamento dell'attività a regole di regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità;
- il **“servizio pubblico locale”**, poiché persegue scopi sociali e di sviluppo economico della comunità, è rivolto al soddisfacimento diretto di necessità collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socioeconomico;
- riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (in questo senso, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532).

Il D.L. n. 269/03, convertito nella Legge n. 350/03, ha modificato gli artt. 113 e 113-bis (di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/04) del Tuel, distinguendo fra **“servizi aventi rilevanza economica”** e **“servizi privi di tale rilevanza”**.

Anche in questo caso, la mancanza di una norma che ne individui espressamente la nozione precisa, ci impone di ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo, è necessario riferirsi al **“Libro Verde sui servizi di interesse generale”** presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed

evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “*non economica*”. Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), è compito del Legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all’eventuale finanziamento pubblico della stessa.

La differenza fra tipologie di “*servizi pubblici*” attiene all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Puglia, Bari 12 aprile 2006, n. 1318). Dunque, deve ritenersi di **rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato**, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione.

La distinzione tra il carattere della rilevanza economica o meno del “*servizio pubblico*” non è dato né dalla natura dell’attività, né dal suo oggetto, ma **piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l’indice della sua economicità**.

Ai fini della qualificazione di un “*servizio pubblico locale*” sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097).

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del D.Lgs. recante il T.U. sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Riforma Madia), dopo i pareri favorevoli della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e Commissioni Parlamentari competenti, si è pervenuti al termine di una lunga fase di incertezza e di instabilità che ha caratterizzato l’assetto normativo.

Questo testo si configura infatti come una stabilizzazione in forma organica delle disposizioni in essere, in particolare di quelle intervenute nell’ultimo quinquennio a seguito dell’emanazione delle Direttive Europee (n. 23 e 24 del 2014) sia del varo, del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto con il D.Lgs. 56/2017) sia di una serie di disposizioni sul tema contenute nelle leggi di stabilità 2014 e 2015 (L. 147/2013 e L. 190/2014).

2.2 Contesto normativo

Sulla base della normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei “*servizi pubblici locali*” attraverso:

- 1) **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il “*partenariato pubblico-privato*”;
- 3) **gestione cosiddetta “in house”**, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Negli ultimi anni numerosi interventi normativi hanno investito la disciplina dei “*servizi pubblici locali a rilevanza economica*”, che si sono sostanzialmente stabilizzati con la

Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i **"servizi pubblici locali di rilevanza economica"** possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. **"partenariato pubblico privato"** (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una **"gara a doppio oggetto"** per la scelta del socio o poi per la gestione del **servizio**), ovvero attraverso l'affidamento diretto **"in house"**, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

L'affidamento diretto, **"in house"** - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei **"servizi pubblici locali"** - costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei **"servizi pubblici locali"**, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto **"in house"** (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

La scelta dell'Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei **"servizi pubblici locali"** e dei **"servizi strumentali"** ed in particolare l'opzione tra modello **"in house"** e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 762/13)

Con la nozione di **"in house providing"** si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Le condizioni idonee a determinare la **"delegazione interorganica"** sono:

a) **partecipazione pubblica totalitaria** dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C- 26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

b) **“controllo analogo”**;

c) **destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante** (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti *“in house”*, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- *“l'affidamento diretto di un “servizio pubblico” è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una “longa manus”, dell'Ente stesso”*;
- *in questa prospettiva, “l'espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione ‘interorganica’ (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).*

Relativamente al *“controllo analogo”*, la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08).

L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario. In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell'esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell'ambito dei modelli di gestione dei *“servizi pubblici locali”* e dei *“servizi strumentali”*, l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile

solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente “*sugli appalti*” e “*sull’aggiudicazione dei contratti di concessione*”) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.

Va sottolineato come la Direttiva 2014/24/UE ricorda che “nessuna disposizione d’essa obbliga gli Stati Membri ad attivare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della predetta direttiva.

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell’art. 12 della Direttiva “*sugli appalti*”, sia dell’art. 17 della Direttiva “*sull’aggiudicazione dei contratti di concessione*”, si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un’Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest’ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l’80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l’applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere “... *alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata*”.

Il nostro ordinamento le ha recepite con il nuovo “*Codice degli Appalti*” (D.Lgs. n. 50/2016), pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016 ed in vigore dallo stesso giorno.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) *l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;*

mentre l’articolo 192 detta il nuovo “regime” speciale per gli affidamenti *in house*.

L’esclusione dell’applicazione delle norme del nuovo Codice per le *in house*, pertanto, valgono entro certi limiti e, in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità degli affidamenti da parte della PA.

Detto art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, prevede che: “ai fini dell’affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato

in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Infine, con riferimento all'art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emanate, con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 235 del 15.02.2017 e aggiornata ai sensi del TLGS 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio NAC 951 del 20.09.2017, le linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, prescrivendo tutti gli adempimenti per l'iscrizione nel predetto Elenco, con decorrenza per la presentazione della relativa domanda di iscrizione a partire dal 30.11.2017, termine successivamente prorogato al 15.02.2018.

Per quanto attiene la definizione di Società *“in house”*, è rilevante, inoltre, quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2017 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124/15 (c.d. *“Legge Madia”*) che ha tenuto conto per l'esatta definizione dei requisiti *in house* del citato parere del Consiglio di Stato del 16/03/2016, che ha tracciato alcune osservazioni.

Letteralmente, il comma 1 dell'art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che *“nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un 'controllo analogo' a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata”*.

2.3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

L'erogazione del servizio, secondo le indicazioni stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, sarà ispirato ai principi di seguito elencati:

a. **Eguaglianza:**

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b. Imparzialità:

GE.S.CO. S.r.l. avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c. Continuità:

L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a GE.S.CO. S.r.l., quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. Partecipazione:

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di GE.S.CO. S.r.l.. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. GE.S.CO. S.r.l. dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e. Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f. Legittimità:

Per l'espletamento dei servizi GE.S.CO. S.r.l. dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

g. accessibilità delle tariffe:

Il servizio deve essere reso nel rispetto delle tariffe stabilite per competenze dalla Giunta Comunale in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, la società dovrà dotarsi di una Carta degli Standard di servizio sulla base di quanto sarà previsto dal contratto di servizio.

Compensazioni

La struttura dei rapporti economici nel contratto di servizio per la gestione del servizio in esame prevede che i proventi da tariffa, approvate e autorizzate per competenza dalla Giunta comunale, rimangano al Gestore.

Gli introiti da tariffa coprono interamente i costi di gestione e permettono al Gestore, un ritorno economico, dunque la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche.

3.MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESELTA

La modalità di esercizio del Servizio prescelta è l'affidamento diretto *"in house providing"* ai sensi della normativa comunitaria e nazionale alla Società *"GE.S.CO. S.r.l."*, controllata al 100% dal Comune di Alassio, la quale rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in materia, stante le percentuali di partecipazione al capitale sociale, l'espletamento dell'attività di gestione a favore del Comune di Alassio e il *"controllo analogo"* esercitato dal Comune di Alassio.

3.1 Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.1993, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma generale di gestione dei servizi pubblici della Città di Alassio, in ossequio al disposto di cui all'art. 22 della Legge 142/90 e successive modificazioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.1994, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la bozza di statuto dell'istituenda S.p.a. per la gestione degli impianti sportivi culturali colà individuati, nonché l'avviso di concorso per individuare i soggetti privati o pubblici da associare al Comune di Alassio nella S.p.a..

Con atto a rogito del Notaio Lettera di Albenga in data 30/06/1994 è stata costituita la società GE.S.CO. Sport S.p.A. di Alassio avente per oggetto: *"la gestione del Palazzetto dello Sport, dell'Auditorium Simonetti, dello Stadio Ferrando e della Piscina Comunale. A tal fine la società potrà compiere tutte le operazioni promozionali, turistiche, commerciali e finanziarie compreso mutui attivi e passivi, funzionalmente connesse con l'oggetto sociale od utili per il suo raggiungimento e le attività di pubblico esercizio in genere, escluse le operazioni vietate dalla presente e futura legislazione. In particolare la società potrà svolgere attività di ricerca dell'utenza, promuovendo le necessarie campagne pubblicitarie e promozionali, procedere alla stipulazione dei contratti relativi. Nella gestione dei predetti complessi e attività relative e connesse, oltre che perseguire il profitto aziendale si dovrà tener conto anche delle qualità di interesse pubblico delle strutture stesse per cui sarà possibile prevedere un eventuale parziale utilizzo gratuito di esse, in accordo con gli indirizzi politico-gestionali del proprietario che saranno oggetto di specifiche convenzioni e/o accordi parasociali"*.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.1999 è stato ampliato l'oggetto sociale della GE.S.CO. Sport S.p.A. e vi è stata ricompresa la gestione dei parcheggi pubblici per conto del Comune di Alassio.

In data 29.07.1999 la Società ha variato la propria denominazione sociale passando da *GESCO SPORT S.p.A.* a *GESCO S.p.A.*

Con verbale dell'assemblea straordinaria del 28.05.99, presentato alla C.C.I.A.A. per l'omologazione, in data 20.07.99 la Società GE.S.CO. Sport S.p.A. a GE.S.CO S.p.A..

In ottemperanza alla nuova disciplina del diritto societario recata dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6 e, considerate le rilevanti modifiche alla disciplina del regime transitorio apportate con D.Lgs. 6.02.2004 n. 37, giusto deliberazione di Giunta n. 312 del 18.10.2004 la Società GESCO S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto conformando la costituzione societaria al dettato

dell'art. 113 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e prevedendo sempre nell'oggetto societario, fra l'altro, la gestione dei parcheggi pubblici per conto del Comune di Alassio.

Successivamente con delibera di Consiglio n. 13 del 27.02.2007 si è proceduto alla trasformazione della Società GE.S.CO. S.p.A. da società a partecipazione pubblica maggioritaria a società di capitale interamente pubblico per poter operare legittimamente nell'ambito giuridico indicato dall'art. 113 comma 5 lett. c) del TUEL e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15.11.2007 si è apportata integrazione all'atto costitutivo e conseguente modifica dello Statuto sociale della prefata Società GE.S.CO. S.P.A.

Con delibera di Consiglio n. 67 del 29.06.2010 al fine di conseguire un contenimento dei costi di gestione immediato attraverso la nomina di un Amministratore unico si è proceduto alla trasformazione della Società GE.S.CO. S.p.A. in GE.S.CO. S.r.l. approvando il nuovo Statuto societario.

Da tale data la Società GE.S.CO. S.r.l. realizza la propria attività con il socio unico titolare dell'intero capitale sociale ed opera secondo le modalità degli affidamenti cd. *"in house"* ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e, pertanto, il Comune esercita sulla Società il cd. *"controllo analogo"* a quello esercitato sui propri servizi, sulla base dello statuto approvato e del regolamento relativo alle modalità di indirizzo e di controllo da parte degli organi del Comune.

Inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2019, è stato approvato il piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, riconoscendo il mantenimento della società Ge.S.CO. S.r.l. con la partecipata in regime di *"in house providing"* al 100% dal Comune di Alassio.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti gli utili conseguiti negli ultimi esercizi, aggiornati al 31 dicembre 2018.

Bilanci/anni	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Utile di esercizio	21.277,00	19.130,00	4.761,00	6.027,00	6.297,00	23.465,00
Fatturato	894.417,00	865.264,00	998.471,00	931.657,00	1.318.709,00	1.734.567,00

La configurazione della società nel modello *"in house providing"* caratterizza anche la struttura dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di *"controllo analogo"* della Corte di Giustizia europea e della normativa nazionale e consolidata ormai giurisprudenza in materia.

3.2.Osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta

Sulla base dell'oggetto sociale della società GE.S.CO. e di quanto argomentato in precedenza, il Comune di Alassio intende sottoscrivere con la Società il contratto di servizio

per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia, mediante parcometri e ausiliari del traffico.

Il Comune di Alassio intende utilizzare il modello *“in house providing”* per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto rappresentati nei successivi paragrafi, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house, con riferimento particolare a:

- **partecipazione pubblica totalitaria**, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- **controllo analogo** per il quale, l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi in merito al quale il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi. Come noto, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario);
- **alla destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.**

Rispetto ai suddetti elementi l'analisi è stata effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, il quale stabilisce che *“un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere

esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice."

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

- nello statuto della società GE.S.CO. S.r.l.;
- nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale (estratti dalla visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Savona);
- nel sistema dei controlli esercitati dal Comune di Alassio sulla società GE.S.CO. S.r.l. in base agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, come desumibile dal Regolamento per la determinazione delle regole di comportamento e di rapporto tra il Comune di Alassio e le Società partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 10.12.2002 e dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato dal Comune di Alassio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 29.03.2013.

La verifica e le risultanze della stessa sono di seguito esplicitate, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo analogo.

Sono riportati gli elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune di Alassio e la società GE.S.CO. S.r.l..

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune di Alassio e la società GE.S.CO. S.r.l. in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing del servizio di gestione dei Parcheggi a pagamento senza custodia.

La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

Requisito ordinario comunitario	Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario	Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato
Titolarità pubblica ed integrale del capitale sociale	Lo Statuto della GE.S.CO. Srl prevede che il capitale sociale è interamente pubblico. Il Comune di Alassio si riserva comunque a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale.	Art. 5, comma 2 lett a) e lett. c) dello Statuto della GE.S.CO. Srl.
Potere di nomina del Comune dei componenti degli organi esecutivi	La nomina dell'Amministratore Unico spetta al Comune di Alassio.	Art. 12, comma 1, lett c) dello Statuto della GE.S.CO. Srl.
Obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell'ambito territoriale di riferimento del Comune di Alassio.	Lo Statuto prevede che annualmente il Comune di Alassio assegna alla GE.S.CO. Srl gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare.	Art. 5, comma 2, lett f), punto 1 dello Statuto della GE.S.CO. Srl.
Effettività del controllo analogo	Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali dal Comune di Alassio sulla società GE.S.CO. Srl attraverso gli strumenti previsti dallo Statuto sociale e dal regolamento disciplinante i controlli interni di cui all'art. 147- <i>quater</i> D.Lgs. 267/2000.	Art. 5, comma 2, lett f) punti 1, 2, 3 ,4, 5 ,6 dello Statuto della GE.S.CO. Srl. Il Comune di Alassio esercita il controllo analogo sulla società mediante: a) influenza sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche della società grazie ai poteri esplicitati in assemblea dal socio unico Comune di Alassio; b) gli strumenti di controllo analogo individuati nello Statuto societario all'art. 5, comma 2, lett f) e dall'art. 3 del <i>Regolamento comunale per la disciplinante dei controlli sulle società partecipate non quotate</i> ; c) l'esercizio delle misure di controllo sulla gestione economica finanziaria societaria previsti dall' art. 4, lett. b) del <i>Regolamento comunale per la disciplinante dei controlli sulle società partecipate non quotate</i> .

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO MERCATO PUBBLICO SETTIMANALE ALL'APERTO DEL SABATO.

4.1. Modello di gestione del servizio

Il servizio del mercato pubblico settimanale del sabato può essere qualificato quale servizio pubblico locale, e quindi rientrare nell'alveo dei servizi pubblici a rilevanza economica. La gestione del mercato pubblico settimanale del sabato della città di Alassio verrebbe affidata "in house providing" alla società GE.S.CO SRL, che risulta già affidataria della gestione del servizio dei parcheggi a pagamento fino al 31/12/2023, nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del mercato comunale settimanale, ovvero di Piazza Paccini e di Via Diaz lato mare.

4.2. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione alla richiesta di analisi di fattibilità per l'affidamento in house della gestione del servizio del mercato pubblico settimanale del sabato sul territorio del Comune di Alassio è stata proposta dalla società da Ge.s.co. S.r.l. un Piano Economico – Finanziario, che l'Ente ha ritenuto di rivedere a seguito di analisi che ha determinato di formulare diverse ipotesi, rispetto alla società, sulla determinazione del mancato guadagno da corrispettivo parcheggi, come analiticamente esposte nel prospetto sotto riportato.

Mancati guadagni – Costi indiretti

L'ammontare dei mancati guadagni derivanti dal servizio parcheggi nelle piazze individuate dall'Amministrazione Comunale, come nuova collocazione del mercato settimanale del sabato, ovvero Piazza Paccini e Via Diaz lato mare, comporta l'occupazione di n. 143 stalli. Gli elementi che si sono presi in esame al fine di determinare il mancato guadagno, prendono in considerazione due variabili:

- la percentuale di occupazione degli stalli in esame, che sono collocati in una zona centrale, fronte mare del centro storico della città;
- la composizione dei veicoli in sosta, con riferimento all'applicazione della tariffa ordinaria o della tariffa ridotta;

Il prospetto che segue mostra le possibilità esaminate, che vanno dalle prime due che risultano ovviamente impossibili, e poi le altre ipotesi che invece risultano possibili.

Mercato settimanale del sabato - Minori introiti stime

DATI	
n. stalli occupati	143,00
n. ore occupate ogni sabato 6,00-15,00 (8,00-15,00 no parcheggi a pagamento)	6,50
Tariffa oraria ordinaria	€ 1,50
Tariffa oraria oraria agevolata	€ 0,25
Numero settimane all'anno	52,00
N. stalli esoneri dal pagamento di cui Art. 10 Contratto	-

Elementi di valutazione della stima	Stima 1	Stima 2	Stima 3	Stima 4	Stima 5	Stima 6
% di occupazione media giornaliera dei parcheggi	100%	100%	90%	85%	80%	75%
Numero parcheggi medi occupati	143,00	143,00	128,70	121,55	114,40	107,25
% di occupazione media con tariffa ordinaria	100%	0%	70%	70%	68%	65%
% di occupazione media con tariffa agevolata	0%	100%	30%	30%	32%	35%
Numero parcheggi occupati con tariffa ordinaria	143,00	-	90,09	85,09	77,79	69,71
Numero parcheggi occupati con tariffa agevolata	-	143,00	38,61	36,47	36,61	37,54
Mancato introito orario con tariffa ordinaria	214,50	-	135,14	127,63	116,69	104,57
Mancato introito orario con tariffa agevolata	-	35,75	9,65	9,12	9,15	9,38
Mancato introito orario (tariffa ordinaria e agevolata)	214,50	35,75	144,79	136,74	125,84	113,95
Mancato introito 1 sabato (6,5 ore)	1.394,25	232,38	941,12	888,83	817,96	740,70
Mancato introito per 52 settimane	72.501,00	12.083,50	48.938,18	46.219,39	42.533,92	38.516,16

Si ritiene che, considerati i flussi turistici, la collocazione degli stalli nella zona centrale, fronte mare del centro storico commerciale, con molteplici attività commerciali turistico/ricettive aperte quasi tutto l'anno, con particolare riferimento ai negozi del budello, si ritiene che l'ipotesi di "Stima n. 3" possa essere rappresentativa e adeguata dei mancati guadagni per la società GE.S.CO SRL.

Costi diretti di gestione

I costi diretti della gestione del mercato settimanale del sabato sostenuti dalla società sono, su indicazione della società, i seguenti

Costi di gestione	Valori
Spese di segreteria/generali onnicomprensivi	5.000,00
Collaborazione ausiliario della sosta	2.500,00
Totali costi di gestione del Servizio	7.500,00

Pertanto, i costi complessivi, diretti e indiretti, nella Stima n. 3, sono i seguenti:

Mancato introito per 52 settimane	48.938,18
Totali costi di gestione del Servizio	7.500,00
Costi totali (indiretti/minor guadagno) + diretti	56.438,18

Il sopra esposto quadro economico evidenzia che la società GE.S.CO SRL dovrà ricavare dai soggetti che esercitano l'attività di commercio su dette aree, un corrispettivo che complessivamente deve coprire detti costi, nonché, su indicazione della Giunta, conseguire un margine aggiuntivo, in considerazione del fatto che la nuova collocazione del mercato è in una zona centrale e di pregio della Città.

Va inoltre tenuto conto che, ai sensi dell'art. 113, comma 11 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito del presente affidamento, con la stipula del Contratto di Servizio, verranno disciplinate le reciproche obbligazioni tra Comune e Gestore, prescrivendo la predisposizione, a cura del gestore, di una carta dei servizi, che dovrà enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con il Gestore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi, nonché contenere disposizioni in merito alla qualità del servizio gestito, alle condizioni di tutela degli utenti.

Il gestore, come ripetuto, sarà tenuto ad ottimizzare il servizio, migliorando progressivamente gli standard dei servizi erogati, obbligandosi a mantenere sempre funzionante l'area dove si svolge il mercato pubblico del sabato, garantendo, in particolare, la erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, in maniera continua, regolare e senza interruzioni, nonché atta a garantire efficienza, efficacia ed economicità.

5.MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DELL’AFFIDAMENTO ALLA GE.S.CO. Srl.

Richiamando quanto già esplicitato al punto 2 della presente relazione, la scelta dell'affidamento in house providing alla società GE.S.CO. Srl della servizio del mercato pubblico settimanale del sabato è conforme sia al dettato normativo (nazionale e comunitario e dell'attuale consolidata giurisprudenza in materia) che agli obblighi di servizio pubblico e universale.

Inoltre, l'affidamento di cui trattasi rispetta la condizione necessaria per poter operare affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ex art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, giusto domanda di iscrizione del Comune di Alassio, in data 22/03/2018, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 7 (Delibera n. 235 del 15.02.2017, aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017).

Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni afferenti detto affidamento in house, occorre precisare che, a differenza delle aziende private, per le aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta *“la capacità attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto, il suo contributo all'economicità può dirsi realizzato se l'utilità che deriva dal soddisfacimento dei propri bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi.* (C. Malavasi *“Manuale operativo per le rilevazioni contabili negli Enti Locali – pag. 25)*

Rispetto alle aziende private, quindi, le aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto, della centralità dell'equilibrio economico a valere nel tempo dell'organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti.

Con riferimento al disposto dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall'analisi dei dati esposti nei piani presentati dalla GE.S.CO S.r.l., la scelta dell'affidamento *in house providing* alla predetta società risulta conveniente per le seguenti motivazioni:

- congruità economica tale da consentire l'impostazione di un piano economico finanziario ottimale, per una migliore gestione della finanza aziendale;
- la programmazione di ulteriori investimenti sul territorio da condividere con l'Amministrazione Comunale al fine di soddisfare esigenze del Comune e dei cittadini;
- la gestione servizio del mercato pubblico settimanale del sabato della Città di Alassio viene affidata ad un gestore con consolidata esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene forti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento, che ricomprende anche la possibilità di ridefinizione e/o modifica della politica tariffaria diretta a garantire la migliore fruibilità del servizio;
- la gestione servizio del mercato pubblico settimanale del sabato della Città di Alassio risulta esercitata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque, per l'intera durata della Concessione del servizio;
- permette, al Comune, di liberare quota parte di risorse umane nella gestione di tale servizio con la conseguente possibilità di assegnare tali risorse umane ad altre attività o funzioni comunali, stante i limiti esistenti all'incremento della dotazione organica di personale del Comune;
- l'utile prodotto dalla servizio del mercato pubblico settimanale del sabato rimane nell'alveo del settore pubblico piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato da utilizzare per effettuare interventi di miglioramento della funzionalità della qualità del servizio e/o nuovi investimenti da concordare con il Comune;
- la gestione diretta del servizio da parte del Comune non sarebbe attuabile in quanto non possiede la struttura organizzativa necessaria per lo svolgimento conveniente del servizio e né potrebbe costituirla stanti i limiti esistenti all'incremento della dotazione organica di personale del Comune;
- la gestione del servizio da parte della società razionalizza parte dei costi sul personale già in organico;
- massima trasparenza della gestione in tutti gli aspetti gestionali conseguenti anche al controllo analogo.

A fortiori, per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione comunale, di fatto, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house", consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Ciò in quanto, gli strumenti che detta tipologia di affidamento mette a disposizione, consentono l'immediato accesso ai dati aziendali, al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio, il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, la modifica in tempo reale delle modalità svolgimento laddove, con il ricorso a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.

6. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI ALASSIO

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Alassio.

Alassio li 03/06/2020

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Gandino)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.